

N. Gen.le 1081 del 30/10/2024

N. di Settore 388 del 30/10/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE INDIVIDUALE A FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023. TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B40D2D2C3F -

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 23 ottobre 2024, esecutiva nelle forme di legge, si è stabilito:

- di adottare gli indirizzi indicati in premessa, affinché il Responsabile del I Settore “Affari Generali Servizi Culturali e Socio assistenziali” provveda, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs.36/2023, alla procedura dell'affidamento diretto per assegnare il predetto servizio a Ente del Terzo Settore iscritto all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n.22/86 per l'assistenza domiciliare sezione minori, in possesso dei requisiti organizzativi, al fine di consentire alla minore OMISSIS di essere seguita singolarmente da una figura con il profilo di Educatore professionale, fornendo un supporto alla famiglia;
- di prenotare la somma complessiva di € 7.650,00 per l'attivazione del servizio di Educativa Domiciliare per n. 51 settimane a decorrere dal mese di ottobre 2024, come di seguito:
 - € 1.650,00 da imputare al capitolo di spesa 9712.01 (12.05 – 1.03), bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024;

- € 6.000,00 da imputare al capitolo di spesa 9712.01 (12.05 – 1.03), bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2025;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare:

- l'articolo 62, comma 1, che stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- gli articoli da 48 a 55 che dettano le norme applicabili ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea privi di interesse transfrontaliero certo;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 17, comma 2, che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per acquisti di beni e servizi di importo superiore a euro 5.000,00;

RILEVATO che non si ritiene che le prestazioni di cui in oggetto possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e che sussistono pertanto i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023;

ATTESO che il servizio di Educativa Domiciliare sarà avviato la prima settimana del mese di novembre c.a. per la durata complessiva di 51 settimane

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 192 del TUEL il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di Educativa Domiciliare in favore della minore OMISSIS per n. 51 settimane a decorrere dal mese di novembre 2024
- Importo del contratto: € 7.650,00 incluso I.V.A. per l'intero periodo (costo orario Educatore Professionale comprensivo di iva e oneri di gestione al 5%, per n. 306 ore)
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO altresì, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, D.lgs. 36/2023, che l'appalto in questione, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, viste le caratteristiche delle prestazioni da rendere, non risulta suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo codice;

RICHIAMATO integralmente l'art. 128 del D.Lgs. 36/2023, il quale precisa che, in riferimento all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria “*si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo*”, il quale prevede che “*l'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti*”;

RICHIAMATO:

- il parere del MIT n.2103/2023, citando la relazione illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, p.181, chiarisce che per i servizi sotto soglia (comma 8 dell'art.128 del D. Lgs, 36/2023) vanno applicati esclusivamente i principi di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza;
- che secondo tale parere in relazione al citato comma 8 dell'art.128 del D. Lgs, 36/2023 alla luce di un'interpretazione sistemica e tenuto conto di quanto chiarito dal Consiglio di Stato, ci sono fondati motivi per ritenere che alle procedure in oggetto sia limitata l'applicazione dei principi di cui al comma terzo.

RICHIAMATA:

- la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36, i servizi sociali e socio-sanitari esclusi dall'applicazione del codice sono assoggettati agli obblighi in materia di tracciabilità.
- le linee guida n. 17 dell'ANAC, recanti “indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del codice, precisa che si applica il principio di rotazione, specificando che possono sussistere particolari ragioni per derogare a detto principio, dettate dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari...”

DATO ATTO che con nota prot. 10956 del 24.10.2024 il comune di Assoro ha richiesto al Presidente della Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani” con sede a Assoro la disponibilità alla collaborazione per la realizzazione del servizio di Educativa Domiciliare in favore della minore OMISSIS

VISTA la proposta acquisita al protocollo di questo Comune al prot n.11028 in data 28/10/2024 con la quale la suddetta Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani” ha aderito alla realizzazione del “Servizio Educativo Domiciliare” collegato alle azioni del progetto educativo individuale predisposto dall'assistente sociale;

DATO ATTO:

- che la Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani”, con sede a Assoro in Via Allende n. 4 è iscritta all'albo regionale, al n. 3881 DDG n 624 del 19/03/2014, di cui all'art. 26 della L.R. n.22/86 per l'assistenza domiciliare sezione minori, in possesso dei requisiti organizzativi, nonché iscritta all'Albo Distrettuale del Terzo Settore e all'Albo Comunale e che la stessa nei precedenti rapporti con l'Amministrazione ha sempre dimostrato efficacia ed efficienza nel gestire i servizi ed economicità nella gestione complessiva;
- che la Cooperativa presenta capacità, esperienze, professionalità ed un'organizzazione efficiente tali da garantire un servizio di qualità a prezzo conveniente;

RITENUTO di affidare alla Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani”, con sede legale a Assoro in via Piano della Corte, n.7 C.F./P.I. 00490870862 le attività in parola per un importo di € 7.650,00 (compreso IVA come per legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO l'allegato Disciplinare;

DATO ATTO che la Cooperativa ha accettato il Disciplinare relativo al Servizio di che trattasi;

DATO ATTO che non si rende necessario richiedere il CUP trattandosi di intervento finalizzato

all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente;

ATTESO che è stato acquisito presso il sito dell'ANAC il codice CIG B40D2D2C3F ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, selezionando la voce "Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023)

ACCERTATA la regolarità contributiva acquisita agli atti d'ufficio ed in corso di validità fino al 16/01/2025 protocollo INAIL _45381366.

VERIFICATI:

- i requisiti di partecipazione: inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 94 – 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023; rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro; non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all'impiego in attività a diretto contatto con minori; non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
- i requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento; possedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività di trasporto scolastico;
- i requisiti di capacità tecnica, economica e professionale: possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; avere svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento; avere in disponibilità mezzi sostitutivi idonei, ai sensi di legge, all'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, da impiegare in casi eccezionali per le sostituzioni.

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente all'assuntore del presente provvedimento di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs n. 267/00, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento Amministrativo EE. LL approvato con D.lgs n. 267/2000 e la L.R. n. 30/00;

VISTO l'articolo 163 del T.U.E.L., di disciplina dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio;

CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D.Lgs 267/2000)";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026-(art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026”;
- La delibera C.C. n. 32 del 21/06/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto “Salvaguardia equilibrio di bilancio (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art. 75, comma 8, TUEL)” – Approvazione;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 03/07/2024, avente ad oggetto “Riassegnazione Risorse Finanziarie 2024/2026 a seguito dell'adozione della Delibera C.C. 32 del 21/06/2024 avente ad oggetto “Salvaguardia equilibrio di bilancio (Art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (Art. 75, comma 8, TUEL) - Approvazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17/09/2024, ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 2, del d.lgs n.267/2000-Proposta n. 25 del 29/08/2024”;

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 06/08/2024 ad oggetto “Attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione Settore I° Affari generali-Servizi culturali-Socio assistenziali, alla Dott.ssa Maria Ruffetto. Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024”;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

Richiamate le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto,

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, ricorrendo alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n.36/2023; le prestazioni in parola alla Cooperativa Sociale “Obiettivo Domani”, con sede legale a Assoro in via Piano della Corte, n.7 C.F./P.I. 00490870862, per un importo pari a € 7.650,00, comprensivo di Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023,

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, imputando la somma di € 7.650,00, come di seguito:

- € 1.650,00 da imputare al capitolo di spesa 9712.01 (12.05 – 1.03), bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024;
- € 6.000,00 da imputare al capitolo di spesa 9712.01 (12.05 – 1.03), bilancio 2024/2026

esercizio finanziario 2025;

DI DARE ATTO che è stato acquisito presso il sito dell'ANAC il codice CIG: B40D2D2C3F ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, selezionando la voce “Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

DI ATTESTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs n. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA